

N. 50/2012 - 03.12.2012

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 9 pagine

SOMMARIO DEL N. 50

**FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA
AL MINISTERO: O
INTERVENTI IMMEDIATI O
SCIOPERO INEVITABILE**

[pagina 1]

**COMUNICATA ALLA
COMMISSIONE DI GARANZIA
LA PROCLAMAZIONE DELLO
SCIOPERO DEI GESTORI**

[pagina 2]

**L'AUMENTO DEI PREZZI DEI
CARBURANTI: IN ITALIA PER
L'88 % CAUSA TASSE**

[pagina 3]

**CHIARIMENTI DELLA
REGIONE TOSCANA SUGLI
IMPIANTI «GHOST»**

[pagina 5]

**STRATEGIA ENERGETICA:
DOCUMENTO FIGISC ANISA
SULLA RETE DISTRIBUTIVA**

[pagina 7]

**FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA
AL MINISTERO: O INTERVENTI
IMMEDIATI O SCIOPERO
INEVITABILE**

Comunicato congiunto
del 30 novembre 2012

**VERTENZA BENZINAI:
PETROLIERI SORDI AD OGNI
RICHIAMO AL RISPETTO
DELLE LEGGI
SCIOPERO INEVITABILE
SENZA CHE IL 4/12 IL MISE
INTERVENGA PER IMPEDIRE
IL PROGRESSIVO
FALLIMENTO DELLE IMPRESE
DI GESTIONE**

Il prossimo 4 dicembre, rispondendo alla convocazione del Sottosegretario De Vincenti, le Organizzazioni di categoria dei gestori - FAIB CONFESERCENTI, FEGICA CISL e FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - porteranno **una unica, decisiva richiesta**: il Governo si faccia carico di garantire il **rispetto delle norme** che regolano il settore e trovi il modo, nell'emergenza, di imporre alle compagnie petrolifere un **primo, immediato, tangibile intervento economico** a favore delle imprese di gestione che attendono da anni il rinnovo degli accordi.

È questa la prospettiva che i sindacati di categoria delineano - in una nota congiunta - perché la riunione fissata al **Ministero dello sviluppo economico** per martedì prossimo possa essere considerata utile ad affrontare concretamente le questioni poste e, perciò, a sospendere lo **sciopero nazionale già annunciato per i giorni 12, 13 e 14 dicembre**.

Le compagnie petrolifere - prosegue la nota congiunta - continuano a dimostrare il loro **aperto rifiuto** a dare seguito agli obblighi tracciati dalla legge in ordine alla contrattazione collettiva che regola i rapporti economico-normativi tra aziende e gestori, **nonostante gli impegni a riprendere la fase negoziale assunti, di fronte al Prof. De Vincenti, con la sottoscrizione dell'accordo del luglio scorso**.

Un comportamento grave e irresponsabile - tanto più nel pieno di una crisi strutturale del settore e con consumi in caduta libera - accompagnato da devastanti azioni commerciali unilaterali che **erodono significativamente persino il margine economico precedentemente pattuito**.

Nessuno può immaginare che una categoria che vale complessivamente **120.000 posti di lavoro**, schiacciata da un **indebitamento verso compagnie e banche di oltre 300 milioni di euro** e che, in queste condizioni, ha già significato **l'abbandono e il fallimento delle piccole imprese da parte di 1 gestore su 5 negli ultimi 18 mesi**, possa rinunciare ad attivare ogni tipo di azione di rivendicazione, solo sulla base della riproposizione di impegni futuri, già ripetutamente disattesi.

D'altra parte deve essere chiaro che, avere conservato sostanzialmente inalterate condizioni di mercato in cui viene **negato ai gestori ogni spazio di autonomia**, a cui viene in ogni modo **impedito di concorrere e persino di potersi tutelare rispetto a politiche commerciali delle compagnie petrolifere inique e discri-**

minatorie che spingono letteralmente la stragrande maggioranza della categoria fuori mercato, **significa lasciare ai gestori stessi nessun altro strumento di difesa che quello delle agitazioni e di un odioso impatto sociale**.

FAIB CONFESERCENTI, FEGICA CISL e FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO annunciano, infine, di avere provveduto a richiedere alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi di attivare, secondo le proprie prerogative, la procedura per il «*raffreddamento delle vertenze*», non senza avere dato indicazione delle modalità con le quali verrà effettuato lo sciopero suddetto, di seguito evidenziate:

- ✓ **impianti di rete ordinaria: dalle ore 19.00 dell'11, alle ore 7.00 del 14 dicembre;**
- ✓ **aree di servizio autostradali: dalle ore 22.00 dell'11, alle ore 22.00 del 13 dicembre.**

SCIOPERO

**COMUNICATA ALLA
COMMISSIONE DI GARANZIA
LA PROCLAMAZIONE DELLO
SCIOPERO DEI GESTORI**

Roma, 30 novembre 2012
Trasmissione urgente via fax

Alla COMMISSIONE DI GARANZIA PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI ESSENZIALI

Oggetto: Chiusura di tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti nelle giornate del 12 - 13 dicembre prossime

Le scriventi Federazioni intendono – ad integrazione della nota del 23 novembre u.s. [N.d.R.: *pubblicata su Figisc Anisa News n. 49 del 26.11.2012*] - comunicare formalmente la proclamazione di uno sciopero nazionale degli impianti di distribuzione carburanti, previsto per i giorni 12, 13 dicembre prossimi, nell'ambito dello stato di agitazione della categoria.

Nello specifico, gli impianti autostradali aderiranno alla iniziativa di sciopero con inizio alle ore 22.00 dell'11 dicembre e termine alle ore 22.00 del successivo 13 dicembre.

Gli impianti collocati sulla rete cittadina aderiranno alla iniziativa a decorrere dalle ore 19.00 dell'11 dicembre e termine alle ore 7.00 del successivo 14 dicembre.

Tale proclamazione, come già comunicato, è avvenuta al termine e in conseguenza dei lavori dell'Assemblea nazionale congiunta degli organismi dirigenti delle nostre Federazioni tenuta il 21 novembre, a Roma, presso la sala Capranichetta, in piazza Montecitorio.

Siamo consapevoli che la normativa vigente non affida alla Commissione compiti diretti di conciliazione e composizione delle vertenze, ma siamo altresì certi delle importanti attribuzioni «indirette» che la Commissione riveste nei confronti del Governo cui, in questa fase, è demandato un ruolo decisivo nella contrattazione con l'industria petrolifera, ormai vacante da tempo ed oggi posto, proprio in ragione di tale assenza, come fondamento della vertenza in atto.

Del resto, lo stato di agitazione che, sul finire della estate scorsa, era stato sospeso per effetto della intensa attività della Commissione stessa di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, e che aveva visto la sottoscrizione di un Verbale di Accordo il

27 luglio u.s., si è reso di nuovo necessario in considerazione del rifiuto, *in primis* della industria petrolifera e poi delle istituzioni bancarie e parabancarie, ad assolvere agli impegni assunti in sede ministeriale, sia in ordine alla ripresa della contrattazione, sia in ordine al rispetto delle leggi nazionali in materia di gratuità per l'accettazione delle carte di credito nell'acquisto di carburanti.

Restando a disposizione di codesta Commissione, ed in attesa dell'incontro richiesto, si porgono i nostri più cordiali saluti.

FAIB CONFESERCENTI
Martino LANDI/Antonino LUCCHESI
p. FEGICA CISL
Roberto DI VINCENZO
p. FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO
Luca SQUERI/Stefano CANTARELLI



L'AUMENTO DEI PREZZI DEI CARBURANTI: IN ITALIA PER L'88 % CAUSA TASSE

I prezzi al consumo della benzina nell'Europa Comunitaria [media mese di novembre 2012] sono cresciuti mediamente tra i 27 Paesi membri del +6,41% sulla media del novembre 2011, i prezzi industriali [cioè senza le imposte] di un +8,36%, le imposte di un +4,76%.

Il dato per l'Italia, invece, segnala un aumento dei prezzi al consumo pari ad un +10,43%, un aumento del prezzo industriale di +2,75% ed un aumento delle imposte pari a +16,32%.

Stessa marcata differenza per il gasolio: se i prezzi al consumo di questo prodotto nell'Europa Comunitaria sono cresciuti mediamente tra i 27 Paesi membri del +5,36 %, i prezzi industriali di un +5,21 % e le imposte di un +5,54 %, il dato per l'Italia registra un aumento dei prezzi al consumo pari ad un +12,65 %, un aumento del prezzo industriale di +2,96 % ed un aumento delle imposte pari a +22,72 %.

E più ancora che le percentuali, sono importanti i valori assoluti: la media europea per la benzina vale un aumento di 9 cent/litro per i prezzi al consumo, un aumento di 5 cent/litro per il prezzo industriale e di 4 per le imposte, in Italia l'aumento del prezzo al consumo è pari in un anno a 17 cent/litro, quello del prezzo industriale a 2 cent, mentre le imposte aumentano di 15 cent/litro; la media europea per il gasolio vale un aumento di 7 cent/litro per i prezzi al consumo, un aumento di 3 cent/litro per il prezzo industriale e di 4 per le imposte, in Italia, invece, l'aumento del prezzo al consumo è pari in un anno a 19 cent/litro, quello del prezzo industriale a 2 cent, quello delle imposte a 17 cent/litro.

I fattori che hanno fatto aumentare i prezzi al consumo della benzina nell'Unione Europea sono, per la media dei 27 Paesi, al 60% il maggior prezzo industriale ed al 40% le maggiori imposte: in Italia, il maggior prezzo industriale pesa per l'11% ed il maggior peso delle imposte per l'89%. Per il gasolio, i fattori che ne hanno fatto aumentare i prezzi al consumo sono mediamente in U.E. il maggior prezzo industriale per il 48% e le maggiori imposte per il 52%: in Italia, il maggior prezzo industriale pesa per il 12% ed il maggior peso delle imposte per l'88 %.

Se i fattori nella media europea sono decisamente equilibrati tra aumento delle imposte ed aumento del prezzo industriale –

nel quale sono incorporati il costo del prodotto finito e della distribuzione – per l'Italia tale rapporto è in misura pesantissima squilibrato in favore del prelievo fiscale.

UNIONE EUROPEA – BENZINA – AUMENTO DEI PREZZI E FATTORI RESPONSABILI DA NOVEMBRE 2011 A NOVEMBRE 2012

Paesi	Aumento prezzo €/litro	Fattore accise IVA	Fattore prezzo ind.le
Svezia	0,171	52,44%	48,14%
Italia	0,166	88,52%	11,48%
Irlanda	+0,162	58,50%	41,50%
Slovenia	+0,162	80,04%	19,96%
Ungheria	+0,156	55,84%	44,16%
Olanda	+0,148	41,09%	58,91%
Bulgaria	+0,137	16,56%	82,71%
Polonia	+0,130	39,90%	60,10%
Regno Unito	+0,123	53,77%	46,23%
Germania	+0,115	15,79%	84,21%
Malta	+0,100	15,72%	84,28%
Finlandia	+0,091	39,95%	60,05%
Lituania	+0,091	17,74%	83,36%
Media U.E.	+0,091	40,26%	59,74%
Spagna	+0,074	82,73%	17,27%
Estonia	+0,067	17,07%	82,93%
Slovacchia	+0,066	16,42%	83,58%
Belgio	+0,065	18,13%	83,41%
Portogallo	+0,063	21,11%	78,89%
Lussemburgo	+0,062	13,26%	86,74%
Danimarca	+0,059	35,69%	66,01%
Cipro	+0,057	45,97%	54,03%
Lettonia	+0,057	42,40%	57,60%
Cechia	+0,052	23,30%	76,70%
Austria	+0,039	18,13%	81,87%
Romania	+0,029	0,00%	100,00%
Grecia	+0,028	20,11%	79,89%
Francia	-0,014	0,00%	100,00%

Anche se si registrano valori di aumento dei prezzi al consumo della benzina analoghi [ed in un caso, la Svezia, superiori] a quelli italiani, il peso del fattore fiscale che si registra in Italia è senz'altro il più elevato tra i 27 Paesi membri, seguito da Spagna e Slovenia, mentre in taluni casi [Francia e Romania] il peso dell'aumento delle imposte sul prezzo finale è assolutamente nullo in quanto le stesse sono addirittura diminuite in un anno.

UNIONE EUROPEA – GASOLIO – AUMENTO DEI
PREZZI E FATTORI RESPONSABILI DA NOVEMBRE
2011 A NOVEMBRE 2012

Paesi	Aumento prezzo €/litro	Fattore accise IVA	Fattore prezzo ind.le
Italia	+0,192	88,08%	11,92%
Finlandia	+0,150	85,23%	14,77%
Irlanda	+0,149	51,83%	48,17%
Svezia	+0,143	52,68%	46,62%
Slovenia	+0,137	78,90%	21,10%
Polonia	+0,126	65,66%	34,34%
Ungheria	+0,125	63,06%	37,73%
Regno Unito	+0,122	53,81%	46,19%
Germania	+0,083	15,67%	84,33%
Olanda	+0,083	49,54%	50,46%
Bulgaria	+0,075	26,32%	72,35%
Slovacchia	+0,075	16,96%	83,04%
Media U.E.	+0,074	47,68%	52,32%
Cipro	+0,067	43,19%	56,81%
Romania	+0,064	24,87%	73,56%
Malta	+0,060	14,85%	85,15%
Belgio	+0,057	14,08%	85,92%
Estonia	+0,057	16,52%	83,48%
Lussemburgo	+0,057	39,23%	60,77%
Cechia	+0,055	21,81%	76,38%
Spagna	+0,045	100,00%	0,00%
Portogallo	+0,034	23,94%	76,06%
Austria	+0,033	17,38%	82,62%
Lituania	+0,032	18,17%	84,93%
Danimarca	+0,023	46,41%	49,29%
Lettonia	+0,023	72,58%	27,42%
Francia	-0,020	0,00%	100,00%
Grecia	-0,066	0,00%	100,00%

Non si registrano affatto valori di aumento dei prezzi al consumo del gasolio analoghi a quelli italiani ed il peso del fattore fiscale che si registra in Italia è senz'altro il più elevato tra i 27 Paesi membri, seguito da Finlandia e Slovenia, e con l'eccezione della Spagna [in cui l'aumento delle imposte assorbe il 100 % dell'incremento del prezzo al consumo, che, tuttavia, vale un quarto (non più di 4,5 cent contro ben 19,2) dell'aumento registrato in Italia] mentre in due Paesi [Grecia e Francia] il peso dell'aumento delle imposte sul prezzo finale è assolutamente nullo in quanto le stesse sono addirittura diminuite in un anno, con un riflesso anche sul prezzo al consumo.



CHIARIMENTI DELLA REGIONE TOSCANA SUGLI IMPIANTI «GHOST»

Si pubblica di seguito la rilevante comunicazione dell'Assessore al commercio della Regione Toscana, **Cristina SCALETTI**, in merito alla segnalazione presentata dalle Organizzazioni di categoria sugli impianti «ghost».

Oggetto: IMPIANTI DISTRIBUTORI FUNZIONANTI SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE IN AREE URBANE. RICHIESTA VERIFICA ED INTERVENTO.

La legge regionale 28 settembre 2012 n. 52 («Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005») ha modificato la normativa regionale adeguandola ai recenti provvedimenti statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di distribuzione di carburanti sono stati in particolare modificati gli articoli 54 bis e 84, comma 3 della l.r. 28/2005, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012 e dall'articolo 28, comma 7 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011.

A seguito di ciò:

- gli impianti di distribuzione di carburante dotati esclusivamente di apparecchiature *self-service* prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore possono essere installati soltanto nelle aree individuate all'articolo 54 bis, comma 1, vale a dire «*nelle aree montane..., e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 285/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali*» e a condizione «*che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza*». Ai sensi del comma 2 inoltre «*gli impianti funzionanti con la presenza del gestore...possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service prepagamento*» solo qualora «*già localizzati negli ambiti territoriali di cui al comma 1...*».

- al di fuori di tali aree non sembra da considerarsi legittima l'installazione di impianti completamente automatizzati pur se la sorveglianza venga affidata ad un soggetto qualificato come «*gestore*». Tale soggetto difatti, pur se incaricato dello svolgimento di eventuali mansioni (effettuazione ordine carburanti, assistenza al rifornimento, controllo giacenza e tenuta registri, presidio funzionamento, richiesta intervento di manutenzione, ecc.) è piuttosto da considerarsi un mero «*presidiante*» e non appunto un «*gestore*», non essendo di regola titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane né tantomeno legato al titolare dell'autorizzazione da un contratto di comodato.



In tutti gli altri ambiti territoriali diversi da quelli indicati all'articolo 54 bis l'impianto:

- funziona con la presenza del gestore, come sopra inteso, dei suoi dipendenti o collaboratori;
- durante l'orario di apertura funziona contestualmente con 2 diverse modalità di erogazione, vale a dire quella *self-service* pre-pagamento e quella servita, così come previsto dall'articolo 28, commi 5, 6 e 7 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011 e non esclusivamente con le apparecchiature *self-service* pre-pagamento. L'esclusivo utilizzo delle apparecchiature funzionanti 24 su 24 in modalità *self-service* pre-pagamento potrà avvenire solo durante la chiusura pomeridiana, serale o durante i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo;
- rispetta le norme in materia di orari e turni (artt. 84 e seguenti della l.r. 28/2005).

Ritengo opportuno precisare che per «*orario di apertura*» si deve intendere sia l'orario di apertura giornaliera obbligatoria prevista per tutti gli impianti (che va dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19) che l'orario di servizio comunicato al Comune dal singolo punto vendita e scelto nella fascia oraria che va dalle 6 alle 21, nel rispetto delle 52 ore minime settimanali. Durante tale orario di apertura l'impianto funziona, come già detto, con 2 diverse modalità di erogazione, servita e non.

Si deve pertanto ritenere che l'installazione di un impianto che funziona esclusivamente in modalità *selfservice* pre-pagamento 24 ore su 24 è da considerarsi legittima solo negli ambiti territoriali individuati all'articolo 54 bis della legge regionale. In tutte le altre aree l'utilizzo esclusivo di tale modalità è da ritenersi in contrasto con la normativa regionale pur se l'impianto è presidiato da un soggetto che svolge determinate mansioni.

Si rammenta che l'articolo 105 della l.r. 28/2005 sanziona l'installazione di un impianto «*senza la presenza del gestore al di*

fuori delle ipotesi previste dall'articolo 54 bis, comma 1», prevedendo anche la sospensione dell'attività dell'impianto fino alla sua regolarizzazione e, in mancanza di questa, lo smantellamento del punto vendita e il ripristino dell'area.

Ricordo infine che il divieto vale anche nel caso di impianti localizzati in aree diverse da quelle individuate all'articolo 54 bis e funzionanti con la presenza del gestore che attivino in orario di apertura il rifornimento all'utenza tramite la modalità esclusivamente automatizzata. In tal caso dovrà essergli contestata la violazione delle disposizioni in materia di orari con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 105, comma 5, lett. c) della l.r. 28/2005.

L'ASSESSORE



STRATEGIA ENERGETICA: DOCUMENTO FIGISC ANISA SULLA RETE DISTRIBUTIVA

*Nell'ambito delle consultazioni indette dal Ministero per lo sviluppo economico sul **documento di Strategia Energetica Nazionale [SEN]**, si pubblica di seguito un estratto delle Osservazioni presentate da FIGISC/ANISA per la parte che riguarda la razionalizzazione della rete distributiva.*

«In spirito di piena condivisione tra le Organizzazioni di categoria FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA, si ritiene di allegare di seguito una indicazione di massima su un possibile asse di intervento finalizzato alla ristrutturazione della rete.

IMPIANTI «INCOMPATIBILI»

Per l'individuazione degli impianti da portare in chiusura nel processo di razionalizzazione della rete, il primo criterio da utilizzare è indubbiamente quello dei punti vendita classificati come «*incompatibili*» rispetto alle normative vigenti, soprattutto in materia di sicurezza e codice della strada.

Per tale finalità sono stati bensì inseriti nella legge 27/2012 nuovi e più stringenti obblighi per le amministrazioni locali, ma bisogna avere memoria che trattasi di indirizzi estremamente delicati che, per la trascorsa esperienza, hanno incontrato scarso successo sia a causa di una diffusa inerzia sul territorio, sia in ragione delle tutele di carattere ordinamentale (quali ricorsi e relative sospensive, ad esempio) che appaiono non semplicemente superabili con prescrizioni impositive.

In ogni caso, anche secondo le stime più ottimistiche, il numero di impianti che potrebbe essere interessato da questa fattispecie non potrebbe che essere in ogni caso che largamente insufficiente a garantire una ristrutturazione significativa da un punto di vista qualitativo quantitativo.

La classificazione concettuale di «*incompatibilità*» per un certo numero di impianti non ha, di per sé (se non per mera casualità), alcuna relazione automatica con il più significativo aspetto della «*inefficienza*» degli impianti.

In ogni caso, anche in questo bacino, potrebbe essere utile definire un meccanismo di incentivazione - disincentivazione che avvantaggi o penalizzi i proprietari di impianti dichiarati dalle Amministrazioni Locali «*incompatibili*», a seconda della ra-

pidità delle tempistiche con cui si realizza l'effettiva chiusura dell'impianto in via diretta.

IMPIANTI «INEFFICIENTI»

Per un ragionevole intento di raggiungere obiettivi credibili di razionalizzazione, è ben chiaro che è indispensabile procedere all'individuazione e successivamente alla chiusura anche e soprattutto degli impianti cosiddetti «inefficienti», ossia caratterizzati da un basso erogato e dall'assenza di servizi e attività integrate.

All'uopo, sembra obiettivamente insufficiente prevedere un semplice meccanismo di individuazione degli impianti basato sulla mera «adesione volontaria» della proprietà, così come è di chiara evidenza che qualsivoglia norma «invasiva» dovesse essere introdotta – stanti gli atteggiamenti del settore già in precedenza espressi – sarebbe destinata ad incontrare un percorso fortemente contrastato ed una incerta applicazione.

Ogni intervento legislativo in materia deve poter individuare criteri obiettivi e neutrali e deve conferire anche tutela e garanzia del raggiungimento degli effetti e dei benefici attesi a coloro che sono chiamati ad aderire al programma di chiusure.

MORATORIA

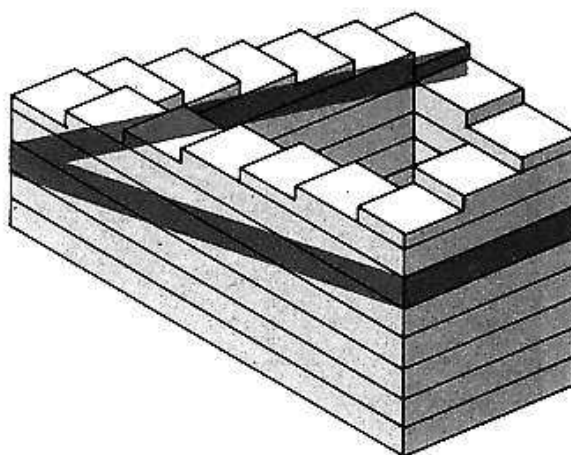
Un passaggio indispensabile e fondamentale per raggiungere un qualche obiettivo di razionalizzazione della rete è poter accompagnare la fase di chiusura degli impianti con una fase transitoria (tre/cinque anni) di «moratoria» sull'apertura di nuovi impianti che offra garanzie di risultato per il sistema e sia convincente per i soggetti chiamati ad aderire al suddetto programma. D'altra parte, esempi importanti in altri settori produttivi e commerciali del tutto simili non mancano assolutamente nell'attuale contesto - anche normativo - comunitario.

OBIETTIVO QUANTITATIVO

Autorevoli analisi a disposizione convergono nell'individuare un obiettivo di chiusure sostanzialmente commisurato almeno al 30 % della rete attuale, ossia per un numero di unità che varia da sette ad ottomila impianti.

Un eventuale intervento legislativo, per rispondere a criteri di obiettività e neutralità, dovrebbe poter fissare alla stessa quota il numero di impianti da portare in chiusura rispetto al totale detenuto per tutti i soggetti proprietari di una rete di vendita.

Appare ragionevole, per fondate motivazioni di equità - tra cui quella di «proteggere» le posizioni di chi è appena entrato sul mercato in diretta conseguenza del recente processo di liberalizzazione di questi anni -, che si possa fissare una specie di deroga sulla obbligatorietà di applicazione della norma – esprimibile come una «franchigia dimensionale», ad esempio per reti non superiori al numero complessivo di trenta punti vendita -.



MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE QUALITATIVO

Ove la norma si limitasse a fissare l'obiettivo lineare delle chiusure di una quota del 30% dell'entità della rete attiva, al singolo proprietario verrebbe naturalmente affidata la facoltà di selezionare gli impianti da portare in chiusura.

In coerenza con l'impostazione generale e gli obiettivi di interesse generale individuati, si dovrebbero prevedere incentivi - per i soggetti che portano in chiusura impianti qualitativamente «inefficienti».

Per rientrare nella classificazione di fattispecie, gli impianti dovrebbero rispondere ad una delle seguenti caratteristiche:

- ✓ avere volumi di vendita di carburanti al di sotto di una soglia predefinita (ad esempio: 600 chilolitri annui);
- ✓ essere privo di attività *non-oil* integrative;
- ✓ essere stato «*ricsegnato*» dal proprio gestore a partire da una data prefissata (almeno dal 1° gennaio 2012 e successivamente entro il termine di un anno).

Valorizzare quest'ultima caratteristica sarebbe indispensabile a soddisfare una esigenza «sociale» indispensabile per la categoria dei gestori, consentendo l'accesso ai benefici del Fondo indennizzi anche ai gestori che avessero dovuto abbandonare la propria attività per palese inefficienza dell'impianto, senza però che il proprietario abbia ritenuto contemporaneamente suo interesse chiudere e smantellare il punto vendita.»



RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANISA 2012



Il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo della **ANISA CONFCOMMERCIO** ricordano che è sempre in corso la campagna di rinnovo delle quote associative - **anno 2012** - ed invitano caldamente quei Soci che ancora non l'avessero fatto a volerli provvedere ed a far crescere l'associazionismo ANISA.

Il contributo (60 euro per milione di litri erogati) può essere versato sul relativo conto ANISA, corrente presso la

**Banca di Credito Cooperativo
di Roma,
Agenzia 132,
ABI 08327 CAB 03247
c/c 47294.**

Il codice IBAN è:

**IT 32 I 08327 03247
000000047294**